

**Quesito posto dal Presidente della ... sezione ... della Corte di cassazione in ordine alla composizione dei collegi in occasione di sciopero dei magistrati.**

*(Risposta a quesito del 21 marzo 2007)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 marzo 2007, ha adottato la seguente delibera:

«La pratica, originariamente assegnata alla Settima Commissione, trae origine da una nota in data 6 luglio 2004 con la quale il Primo Presidente della Corte di cassazione segnalava, anche ai titolari dell'azione disciplinare, quanto segue.

Con nota del 7 giugno 2004 il dott. ..., presidente della ... sezione ... della Corte di cassazione formulava un quesito al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia in relazione alle iniziative assumibili dal presidente di sezione allorché viene proclamato uno sciopero dei magistrati: riteneva il dott. ... di poter procedere alla sostituzione dei componenti del collegio che avrebbero dovuto tenere l'udienza il giorno dello sciopero con altrettanti consiglieri che allo sciopero non avevano aderito; tale possibilità era stata tuttavia preclusa dalle disposizioni impartite dal Primo Presidente il 18 febbraio 2002 e il 18 maggio 2004. Una posizione analoga a quella del dott. ... era stata sostenuta dalla dott.ssa ... in un'intervista rilasciata ad un quotidiano.

Nella nota del 6 luglio 2004 il Primo Presidente ribadiva la legittimità delle disposizioni contenute nelle circolari del 18 febbraio 2002 e del 18 maggio 2004, rilevando, in sintesi, quanto segue: il codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero adottato dall'Associazione nazionale magistrati era stato valutato idoneo dalla Commissione di garanzia (deliberazione del 13 settembre 2001); l'art. 7 *ter* O.g. stabilisce che l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti devono avvenire secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati dal Consiglio superiore della magistratura e approvati con le tabelle di organizzazione degli uffici; modificare, con la stessa procedura, la composizione di un collegio prestabilito e disporre, in prossimità o in coincidenza di uno sciopero, una nuova e diversa distribuzione dei procedimenti determinerebbe, da un lato, "la violazione del principio della precostituzione del giudice naturale" e, dall'altro, comporterebbe la realizzazione di una "condotta che presenta aspetti di rilevanza antisindacale"; sarebbe arbitrario imporre ai magistrati l'obbligo di manifestare, con congruo anticipo, l'intenzione di aderire allo sciopero e, comunque, i magistrati chiamati a sostituire quelli che aderiscono all'astensione non avrebbero la materiale possibilità di assolvere adeguatamente alle loro funzioni; il Gruppo consultivo, reso edotto dei rilievi critici formulati dal dott. ..., aveva approvato all'unanimità le decisioni assunte dal Primo Presidente.

La nota del 7 giugno 2004 conteneva poi una serie di valutazioni formulate dal Primo Presidente con riferimento ad altre note del dott. ... aventi ad oggetto la proposta tabellare relativa al biennio 2004 - 2005.

Mentre le questioni da ultimo richiamate attengono strettamente alla materia tabellare (e, come tali, sono valutabili nell'ambito della procedura di approvazione della proposta tabellare), la problematica concernente le iniziative assumibili nel caso di sciopero dei magistrati ha carattere generale ed è pertanto opportuna, in relazione ad essa, una presa di posizione dell'organo di autogoverno.

Ritiene il Consiglio di dover senz'altro aderire all'impostazione seguita dal Primo Presidente della Corte di cassazione: le ragioni prospettate in tale nota risultano univocamente conferenti nel senso della piena correttezza delle determinazioni ribadite dal Primo Presidente con la nota in data 6 luglio 2004.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto,  
delibera

di pronunciarsi sulla questione indicata con la nota in data 6 luglio 2004 e relativa alle iniziative assumibili nel caso di sciopero dei magistrati nei sensi di cui in motivazione.»